

RELAZIONE PER IPOTESI DI INSERIMENTO EMENDAMENTI ALLE PROPOSTE DI LEGGE n. 1297 e 1367 DELLA CAMERA dei DEPUTATI PRESENTATE, RISPETTIVAMENTE, il 13 GIUGNO 2008 ed il 24 GIUGNO 2008

I lavoratori marittimi certamente debbono essere inclusi tra le categorie di lavoratori occupati in attività usuranti, così come nel tempo ripetutamente è stato proposto.

Si rammenta al riguardo l'interpellanza parlamentare a risposta scritta presentata dagli Onorevoli Antonio Parlato e Franco Marenco nella XI legislatura (9 novembre 1992), che si allega in copia, con cui chiedevano al Presidente del Consiglio dei Ministri di conoscere se i lavoratori cui trattasi non dovessero includersi tra quelle categorie di lavoratori a cui accordare il mantenimento dei vigenti limiti di età dell'epoca per il conseguimento della pensione di vecchiaia, fissati in 60 anni per la generalità di essi ed in 55 anni per quelle categorie a particolare <ad usura> del personale di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo in presenza del contemporaneo requisito di almeno 20 anni di contribuzione per servizi in dette categorie. Ed ancora, osservavano nella loro interpellanza, chiedendo al Presidente del Consiglio dei Ministri se lo ritenesse fondato, se la particolare idoneità psico-fisica richiesta ai lavoratori marittimi come da disposto del regio decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1723, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, non fosse presupposto certo per l'esercizio di un'attività lavorativa richiedente delle prestazioni di alto livello, nella loro pienezza, e per il mantenimento dei limiti di età dell'epoca necessari al conseguimento del diritto della pensione di vecchiaia. Sottolineavano che, detti lavoratori, tra l'altro, sono impiegati anche nel portare in giro per il mondo carichi ad alto rischio ambientale, con impianti sofisticati al massimo, ad ormeggiare traghetti nei fatiscanti e comunque inadeguati scali delle isole minori Italiane, in mezzo agli scogli, anche in condizioni meteomarine avverse, con solo la loro capacità psico-fisica già compressa in molti casi dallo stressante impiego giornaliero, che spesso raggiunge le 16 ore consecutive per ben 7 giorni alla settimana.

Chiedevano, infine, se non fosse doveroso equiparare i lavoratori marittimi agli autoferrotranviari ai fini previdenziali nella nuova legge delega dell'epoca.

L'intervento sopra descritto produsse la novazione di includere nel D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 503, tra i lavoratori che conservano i preesistenti limiti di età per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, anche i lavoratori marittimi cui all'articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ovvero a 55 anni di età i soli appartenenti alle categorie di particolare usura del personale di macchina o delle stazioni radiotelegrafiche di bordo. Tale forme di pensionamento hanno continuato a produrre immediato vitalizio solo per i contributi da lavoro marittimo (navigazione effettiva, prolungamenti cui alla Legge 413/84, contribuzione figurativa da disoccupazione o malattia a seguito di imbarco e per servizio militare), con possibilità di ricostituzione della pensione all'età di pensione ordinaria di vecchiaia in presenza di altra tipologia di contribuzione.

Si raggiunse, quindi, un parziale risultato per cui gli altri lavoratori marittimi furono assimilati alla generalità dei lavoratori e, oggi, possono conseguire la pensione ordinaria di vecchiaia al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Ed ancora, la parzialità del risultato è che i lavoratori marittimi cui all'articolo 31 della Legge 413/84 debbono aspettare il 65.mo anno di età per potere percepire la pensione anche per i contributi che non siano da attività di navigazione, per cui spesso sono chiamati a prestare la loro opera (navi in costruzione o ferme ed in disarmo per riparazione, etc.). Ciò malgrado il doppio requisito dei venti anni di contribuzione da attività di navigazione di cui almeno dieci al servizio di macchina o stazione radiotelegrafica di bordo, dal punto di vista previdenziale, sono classificati <usurati> da avere diritto ad una pensione anticipata di <vecchiaia>. Così non è per altre categorie di lavoratori di particolare <usura>, vedi gli addetti alle miniere e torbe. Infatti, in presenza della maturazione del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia, viene loro accordato un vitalizio pari a quello prodotto dall'intero ammontare contributivo di cui dispongono senza necessità di attendere il 65.mo anno di età anagrafico.

Le proposte di leggi cui al titolo sono l'opportunità idonea per il corretto riconoscimento della categoria tra quelle <ad usura>, emendandole in maniera opportuna.